



L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ed i Presidenti degli Ordini di: Belluno, Bolzano Padova, Pordenone, Rovereto, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza

MOZIONE SULL'AVVOCATO COLLABORATORE CONTINUATIVO DI ALTRO AVVOCATO

c. d. "AVVOCATO MONOCOMMITENTE"

La necessità di un cambiamento rispetto all'incompatibilità tra la subordinazione – o la parasubordinazione – e la professione di avvocato è emersa da tempo e dopo l'approvazione della legge n. 247 del 2012 sono state avanzate dalle associazioni forensi varie proposte volte a riconoscere alla figura dell'avvocato Collaboratore un proprio ruolo e adeguati strumenti di tutela .

L'attuale assetto normativo professionale con l'introduzione di nuovi modelli organizzativi comprendenti la partecipazione di soci non iscritti all'albo professionale e i dati che in parallelo giungono sull'iscrizione all'Ordine rendono oggi più che mai urgente una revisione dell'ordinamento della professione forense, che riconosca dignità al lavoro svolto dai Colleghi che prestano la loro attività esclusivamente a favore di altro Collega. Tale diffusa condizione maschera nella realtà un vero e proprio rapporto di lavoro parasubordinato secondo gli indici presuntivi di tale rapporto elaborati dalla giurisprudenza quali la soggezione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del dominus.

Se da un lato, vi sono tutti gli indici presuntivi del rapporto di parasubordinazione, dall'altro, nella quasi totalità dei casi, non vi è un contratto e molto spesso nemmeno un'adeguata retribuzione

La presente mozione ha dunque l'obiettivo di porre rimedio a questa situazione, non degna dell'avvocatura, e di garantire a questi Colleghi il giusto riconoscimento, un equo compenso e la giusta tutela legislativa, modificando l'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 e introducendo un'ulteriore articolo, il 22 bis, "Avvocato Collaboratore continuativo di altro Avvocato". Si prevede per questo la eliminazione della incompatibilità tra la professione forense e la professione di avvocato collaboratore, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

Si propongono i seguenti emendamenti

Al comma 1, lettera d) dell'art. 18 della legge 247/2012,

dopo le parole: "*attività di lavoro subordinato*" aggiungere il seguente periodo: "*, salvo quanto previsto per le forme di stabile e continuativa collaborazione previste nella presente legge all'art. 22 bis.*"

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis. (Avvocati collaboratori stabili di studio legale).

1. L'avvocato che svolga esclusivamente la professione forense per altro avvocato, associazione tra professionisti o per società di avvocati, può stipulare con l'avvocato, con l'associazione o con la società un contratto di collaborazione continuativa disciplinato nei commi seguenti.
2. Il contratto di collaborazione continuativa deve avere la forma scritta ed essere preventivamente comunicato al Consiglio dell'Ordine dove sono iscritti l'avvocato collaboratore, l'associazione tra professionisti o la società di avvocati. Il Consiglio dell'Ordine può invitare le parti a rivedere le clausole relative alla durata del rapporto, al compenso pattuito e a quanto previsto dal comma 3. La mancata preventiva comunicazione del contratto al Consiglio dell'Ordine e il mancato adeguamento alle osservazioni del Consiglio dell'Ordine costituisce illecito disciplinare.
3. Il contratto di collaborazione continuativa deve espressamente garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale, tecnica e di coscienza dell'avvocato collaboratore nonché il diritto dell'avvocato collaboratore all'aggiornamento professionale e a frequentare i corsi per conseguire la specializzazione.
4. Il contratto di collaborazione continuativa può essere a tempo indeterminato o determinato con facoltà delle parti di recesso con congruo preavviso che deve essere previsto anche in caso di mancato rinnovo del rapporto alla scadenza pattuita. Costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto l'adozione di qualsiasi provvedimento disciplinare definitivo superiore alla censura del Consiglio Distrettuale di Disciplina che sia stato adottato, per qualsiasi causa, o verso il collaboratore o verso l'avvocato o la società con cui collabora.
5. Il contratto di collaborazione continuativa deve prevedere un trattamento economico a favore dell'avvocato collaboratore proporzionato all'opera da questi prestata per lo studio e comunque non inferiore al compenso equo fissato dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza del dominus tenuto conto anche degli oneri previdenziali e professionali eventualmente gravanti sul collaboratore se non assunti in proprio dal dominus.
6. Il contratto di collaborazione continuativa può prevedere un periodo di prova non superiore ai sei mesi e deve prevedere clausole a tutela della malattia, la maternità e/o paternità e il riposo nel corso dell'anno dell'avvocato collaboratore.
7. L'avvocato di cui al comma 1, salvo specifico patto contrario, non può assumere incarichi in conto proprio e può difendere in giudizio solo i clienti dello studio legale, dell'associazione o della società con cui ha in corso il rapporto di collaborazione continuativa e gli è vietata qualsiasi attività informativa sull'attività svolta. E' vietato il contemporaneo svolgimento di rapporti di collaborazione continuativa con più di uno studio legale, associazione o società. Lo svolgimento di attività in proprio in assenza di patto che la consenta, il contemporaneo svolgimento di attività continuativa per più di uno studio legale, associazione o società e il compimento da parte dell'avvocato collaboratore di attività informativa costituisce illecito disciplinare.

8. Commette altresì illecito disciplinare, l'avvocato e la società che, pur fruendo della continuativa collaborazione di altro avvocato, ha in corso contratti di collaborazione senza che agli stessi non sia stata data forma scritta.
9. Ogni controversia che dovesse insorgere tra lo studio legale, l'associazione, la società ed il collaboratore dovrà essere preceduta dal tentativo di conciliazione avanti il Consiglio dell'Ordine di cui al comma 2.